

Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato (adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 17 aprile 2000, n. 143)(1).

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
- b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
- c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) «società di gestione accentrata»: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- f) «società di gestione accentrata dei titoli di Stato»: la società di gestione accentrata individuata in base al presente regolamento;
- g) «capitale»: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
- h) «sistemi»: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- i) «emittente»: il Ministero;
- j) «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso le società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;
- k) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico;
- l) «titoli»: ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti finanziari;
- m) «coupon stripping»: l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.

Art. 2
(Individuazione delle società di gestione accentrata)

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del testo unico oppure che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi

di gestione accentrata di strumenti finanziari, purché siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del testo unico.

2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del testo unico, inoltrano domanda al Ministero.

3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale non inferiore a quindici milioni di euro;

b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;

c) operatività con altre società di gestione accentrata;

d) svolgimento di attività connesse e strumentali;

e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del testo unico;

f) intermediari ammessi al sistema;

g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del testo unico, le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88.

4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento aperto con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni.

5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato.

Art. 3

(Soggetti ammessi ai sistemi)

1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà.

Art. 4

(Rapporti tra Ministero e società di gestione accentrata)

1. Il rapporto tra Ministero e società di gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:

a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui al successivo articolo 6;

b) la durata e le modalità di rinnovo;

c) le cause, le modalità e i termini di recesso;

d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo;

e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;

f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;

g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di *coupon stripping*;

h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni.

2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 7, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente.

Art. 5

(Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati)

1. Gli intermediari di cui all'articolo 30 del decreto euro continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, che venissero presentati presso i loro sportelli dai possessori per la dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:

a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;

b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Ministero e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Ministero e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti accesi presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati.

3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.

Art. 6
(*Quadratura dei conti*)

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato.
2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Ministero e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 5, comma 2, per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Ministero, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche.
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Ministero per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f*), del presente regolamento. La Banca d'Italia informa il Ministero delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato.
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di *coupon stripping* di ricostituzione ai sensi del decreto ministeriale del 15 luglio 1998 citato nelle premesse, viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari.

Art. 7
(*Disposizioni transitorie*)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di cui all'articolo 2, comma 2, devono pervenire al Ministero entro quaranta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
2. Entro venticinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il Ministero individua la società di gestione accentrata tra quelle che hanno presentato domanda.
3. Ove il Ministero richieda informazioni supplementari anche ad una sola delle società di gestione accentrata che hanno presentato domanda, i termini di cui al comma precedente sono sospesi nei confronti di tutti i richiedenti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.
4. Entro il 31 dicembre 2000 la Banca d'Italia effettua gli adempimenti necessari a consentire alla società stessa di svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato.

nota:

1. Il decreto e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 130 del 6.6.2000.